

Decreto

Oggetto: Annullamento parziale in autotutela del Decreto del Direttore Generale n. 218/2022 nella parte in cui approva la graduatoria per il profilo professionale "Primo tecnologo" nell'ambito della procedura selettiva n. 2/2021/PRO.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Decreto legislativo 21 gennaio 2004, n.38, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Norme generali sull'azione amministrativa" e di essa, in particolare, l'art. 21 *nonies* in materia di annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo;
- Visto il proprio decreto n. 218/2022, del 13 settembre 2022, mediante il quale sono state approvate le graduatorie di merito della procedura selettiva n. 2/2021/PRO per i profili professionali "Dirigente tecnologo" e "Primo tecnologo";
- Preso atto della comunicazione con la quale il Dott. Andrea Sosso segnalava il suo mancato inserimento nella graduatoria per il profilo "Primo Tecnologo" approvata con il decreto sopra citato;
- Constatato che la domanda di partecipazione presentata dal Dott. Sosso alla procedura selettiva in oggetto per il profilo "Primo tecnologo" in fase di istruttoria era stata, per errore, inserita tra la documentazione dei candidati al profilo professionale "Primo ricercatore" e, pertanto, non trasmessa alla competente Commissione esaminatrice nominata con decreto del Direttore Generale n. 146/2022, del 20 aprile 2022;
- Ritenuto indispensabile garantire al candidato, *de facto* escluso dalla valutazione svolta dalla competente Commissione esaminatrice, la partecipazione alla selezione per la quale ha presentato regolarmente domanda;
- Ritenuto che, per i suesposti motivi, la Commissione esaminatrice nominata con il sopra citato decreto debba tornare a riunirsi al fine di valutare il Dott. Andrea Sosso secondo i criteri di valutazione dalla stessa declinati e oggetto di precedente pubblicazione sulla pagina istituzionale;
- Rilevato che *"la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla rettifica di una selezione per titoli in concorso pubblico fino al momento in cui non si sia instaurato formale rapporto di collaborazione sottoscritto da entrambe le parti contraenti a seguito di nomina dei vincitori, e che fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse a vedere riconosciuto il punteggio corrispondente ai titoli posseduti da ciascuno dei concorrenti, circostanza che impone la rettifica dell'iter valutativo rendendone evidente la necessità, laddove, oltretutto, stante la natura di un atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento e la sua rettifica, nemmeno si richiede la comunicazione di*

avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, comma 1 della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sez. III, 1.08.2011, n. 4554);

- Ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione conserva anche in relazione alla procedura selettiva in oggetto il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di selezione;
- Dato atto della sussistenza di un interesse pubblico completo e attuale all'annullamento e rettifica della graduatoria e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della Pubblica Amministrazione risulta essere superiore a quello dei singoli concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio della graduatoria;
- Ritenuto, pertanto, necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela della graduatoria in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *nonies* della L. 241/1990

d e c r e t a:

- 1) di annullare d'ufficio, per i motivi espressi in premessa, in autotutela la graduatoria per il profilo professionale "Primo tecnologo" approvata con proprio decreto n. 218/2022;
- 2) di richiamare con urgenza la competente Commissione esaminatrice, così come nominata con proprio decreto n. 146/2022, al fine di provvedere alla valutazione del candidato Dott. Andrea Sosso, la cui domanda di partecipazione – regolarmente inoltrata, ma inserita tra la documentazione attinente al profilo professionale "Primo Ricercatore" anziché "Primo Tecnologo" per mero errore materiale – non era stata in precedenza oggetto di valutazione;
- 3) di provvedere alla pubblicazione della nuova graduatoria sulla base delle evidenze di cui in premessa così come risultante all'esito della valutazione del candidato mancante;
- 4) di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso riservati al personale, al fine di darne adeguata pubblicità.

Il Direttore generale
Dott. Moreno Tivan